



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE AOSTA

IL PRESIDENTE

Vista la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da Covid-19 ed in particolare l'art.27 del DL. 28.10.2020 n.137, pubblicato sulla GU in data 28.10.2020 ed in vigore dal 29.10.2020, rubricato *Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario*¹

Rilevato che nella Regione Valle d'Aosta sussistono le condizioni previste dal comma 1 del citato art. 27 DL 28.10.2020 n.137 per la adozione dei previsti provvedimenti presidenziali, stante la necessità di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 pone anche per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19 attualmente prevista per il 31.01.2021, a tutela della incolumità pubblica e dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario (parti, rappresentanti delle parti, personale amministrativo, giudici tributari), non altrimenti tutelabili se con le disposizioni di cui in prosieguo

Rilevato che allo stato non sussistono le condizioni normative secondarie e le dotazioni tecnologiche necessarie per la regolamentazione delle udienze pubbliche con collegamento da remoto, atteso che non è stato ancora emanato il decreto dirigenziale di cui all'art. 16 DL 23.10.2018 n.119 e succ. mod., norma richiamata dall'ultimo comma del citato art.27

Preso atto che *«in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con*

¹ «1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario; 2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio; 3. I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata; 4. Salvo quanto previsto nel presente articolo, le modalità di svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136»

apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione» (art. 27, co.2, DL 137/2020)

Preso atto che « nel caso in cui sia chiesta la discussione», non essendo possibile procedere mediante collegamento da remoto, «si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica» (e solo nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini), con la precisazione che «in caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio» (art. 27, co.2, DL 137/2020)

DISPONE

allo stato, e fino al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19:

1) le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, con decorrenza immediata, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insita per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione

2) nel caso in cui sia rinnovata la richiesta per la discussione nelle forme sopra indicate si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica

3) nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al caso precedente, la controversia è rinvia ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini

I difensori e le parti processuali, pertanto, NON dovranno presentarsi presso la sede di questa Commissione Tributaria Provinciale, nelle date già fissate o che saranno fissate per l'udienza pubblica di discussione, che verrà celebrata nei modi sopra descritti.

Si comunichi al Presidente di Sezione, ai vice Presidenti, ai giudici in servizio presso la CTP di Aosta, al direttore della CTP ed ai segretari di sezione.

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Presidente della CTR della valle d'Aosta, al Direttore Regionale della Agenzia delle Entrate, al direttore Regionale dell'Agenzia Entrate Riscossione, agli Ordini Professionali della Regione Valle d'Aosta abilitati al patrocinio davanti alle Commissioni Tributarie ed al Garante del Contribuente.

dr. Pasquale LONGARINI

